

SEVERINO
DE PIERI*

I percorsi di orientamento e di formazione. Dall'obbligo scolastico all'obbligo formativo

L'introduzione dell'obbligo formativo fino al 18° anno impone un ripensamento e potenziamento della funzione orientativa sia nella scuola sia nei percorsi della formazione professionale iniziale. Anche nell'apprendistato l'orientamento attraverso l'esperienza del lavoro riveste un ruolo nuovo e importante. L'attivazione di percorsi particolari di formazione e orientamento per soggetti in difficoltà è una sfida rivolta all'orientamento soprattutto per garantire nelle situazioni difficili e di passaggio specifiche modalità di accompagnamento.

Le nuove prospettive per l'orientamento portano alla necessità di nuova formazione per gli operatori di orientamento e di collaborazione con servizi all'impiego.

Premessa

L'introduzione dell'obbligo scolastico fino a 15 anni e dell'obbligo formativo fino a 18 anni costituisce una novità assoluta nel panorama formativo dell'Italia e richiede un ripensamento delle strutture formative e orientative che si occupano dell'inserimento dei giovani nella società.

Dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il cui termine è previsto a 15 anni, i giovani devono compiere un iter formativo che può riguardare tre ambiti: o permanere nel sistema dell'istruzione scolastica, o proseguire nella formazione professionale di competenza regionale, oppure utilizzare il contratto di apprendistato. Questo iter richiede di essere ripensato sotto il profilo non solo formativo, didattico e professionale ma anche dell'orientamento professionale. Il passaggio da un canale all'altro viene regolato da appositi crediti.

Infatti "le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

* Direttore Centro COSPES di
Mogliano Veneto e Preside Scuola
superiore Internazionale di Scienze
della Formazione di Venezia.

I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento (art. 68 della legge n.144 del 17/05/99, con il relativo Regolamento per l'attuazione).

La novità consiste nella sfida, posta all'intero sistema della formazione professionale, di riempire il vuoto che va dall'obbligo scolastico al compimento dell'obbligo formativo.

In questo periodo intermedio occorre fare formazione seria e garantire la dimensione dell'orientamento. Infatti, l'orientamento non può essere limitato ad un solo anno, ma deve riguardare l'intero percorso obbligatorio ed essere assunto come modalità formativa, che si estende anche agli anni successivi, in una visione di continuità "long life".

La svolta intervenuta con il nuovo sistema formativo incentiva il policentrismo formativo, ridona pari dignità alla formazione professionale, valorizza il ruolo delle imprese a livello formativo e di orientamento, consente di compiere percorsi personalizzati, facilitando i passaggi ("passerelle") tra un sistema formativo e l'altro.

1. L'orientamento e la formazione *iniziale*, con obbligo di istruzione assolto al 15° anno.

In forza dei recenti protocolli d'intesa stabiliti con i Provveditorati agli Studi, gli allievi della prima fascia della formazione professionale (CFP) assolvono all'obbligo scolastico dentro le istituzioni del Ministero della Pubblica Istruzione, conservando la propria specificità (contributo regionale e percorsi formativi e didattici peculiari alla formazione professionale).

In questo percorso l'orientamento si propone obiettivi generali che riguardano la conoscenza di sé, delle proprie motivazioni e l'esercizio delle capacità decisionali in rapporto ai cambiamenti socio-ambientali e lavorativi.

Gli obiettivi informativi comportano l'offerta all'allievo di tutte le indicazioni possibili sulla realtà economica del territorio, sulle figure e sui ruoli professionali, sui possibili sbocchi lavorativi e sull'evoluzione del mondo del lavoro e sulle tematiche sindacali.

Quanto agli obiettivi formativi è importante stabilire un approccio globale alla realtà del lavoro, in particolare con la ricognizione delle proprie attitudini, abilità, interessi, motivazioni e del livello di maturazione raggiunto in vista di un'autonoma elaborazione di un personale progetto di vita. A ciò concorrono i docenti con un percorso di didattica orientante, le famiglie che vengono coinvolte nell'attività orientativa e i coordinatori delle attività di orientamento per i quali sono previsti Corsi specifici di formazione a livello regionale.

Gli allievi partecipano alla formulazione del progetto, si confrontano continuamente con le attività formative, realizzano l'orientamento attraverso la rotazione all'interno dei comparti, privilegiando le attività di laboratorio che possono effettivamente documentare attitudini professionali verificate.

A questo riguardo ci sono dei fatti nuovi che interpellano le autorità e la pubblica opinione: anzitutto gli imprenditori stanno chiedendo una formazione di base, nei CFP (oggi chiamati agenzie di servizi formativi), che sviluppi la cultura della manualità: se non si apprende l'attitudine alla manualità in modo graduale negli anni in cui essa è possibile, rischierà di scomparire o sarà molto arduo recuperarla; in secondo luogo anche il sindacato sta tornando sui propri passi, patrocinando una formazione professionale di base, contrastando in un certo qual modo i cicli previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e postulando il ritorno sul "doppio canale" della formazione professionale regionale e della formazione scolastica.

Questi fatti nuovi sono purtroppo esigiti e documentati da un aumento di allievi che non conseguono la licenza di scuola media o divengono "drop-out" nel biennio della scuola secondaria superiore, quelli per i quali la riforma dei cicli difficilmente porterà una soluzione esaustiva. Infatti per molti di questi allievi i "licei" non servono: solo una pedagogia del lavoro che coinvolga la manualità, che interessi i giovani in attività operative concrete, può contrastare l'abbandono scolastico, la demotivazione, il nomadismo sociale e l'accesso a forme di devianza costante in aumento nei nostri contesti.

Oggi è fondamentale investire sui giovani e sulla formazione, come premessa per il futuro della società.

2. Formazione professionale iniziale dopo i 15 anni, per il conseguimento della qualifica anche attraverso l'attivazione degli stages aziendali.

La formazione professionale iniziale può proseguire dopo l'obbligo scolastico, fino a raggiungere l'obbligo formativo in un triennio, sempre in carico della formazione professionale spettante alle Regioni, per aiutare i giovani a perfezionare il proprio percorso formativo, sperimentare modalità di ricerca del lavoro e formalizzare il rapporto con le imprese.

In ciò è essenziale l'opera dello stage nell'azienda, dove i docenti e i coordinatori dell'orientamento possono fare inserimento e verifiche pertinenti e pertanto mirate.

Lo stage aziendale può costituire il primo riscontro delle proprie abilità operative e la conferma della propria scelta con l'opportunità di effettuare delle alternative.

Anche la famiglia deve essere coinvolta in questo processo. In particolare gli allievi vengono aiutati a costruire un proprio personale progetto, sviluppando un profilo professionale che sia congruo all'esercizio della professione futura.

Secondo l'accordo Stato-Regioni in materia di obbligo e frequenza di attività formative, l'Allegato tecnico precisa all'art.1 "I percorsi regionali di formazione rivolti all'assolvimento dell'obbligo formativo si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli diversi o per la transizione nel sistema di istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato, fatta salva la possibilità di certificazione, ad istanza degli interessati, di specifiche competenze acquisite con la frequenza dei corsi per periodi più brevi". E all'art. 3 aggiunge: "L'accesso ai cicli della formazione è garantito a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ed è consentito sulla base delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai singoli e sulla base del riconoscimento di crediti formativi acquisiti attraverso percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di apprendistato e di lavoro. A tal fine le agenzie formative predispongono moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità, competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi".

È ovvio che il sistema dei crediti è tutto da costruire e che in questa materia sarà essenziale il contributo dei servizi di orientamento, oltre alle competenze didattiche dei docenti.

3. L'orientamento e la formazione nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione

Oltre agli adempimenti previsti dalla C.M. n. 287 dell'8.8.97 riguardanti l'orientamento della scuola di ogni ordine e grado, per gli allievi della formazione professionale che sono in grado di maturare dei crediti formativi, in ordine al percorso di formazione negli istituti professionali o tecnici, esiste la possibilità di pervenire al 18° anno e conseguire una maturità professionale in sintonia con il corso di studio e di formazione seguito.

È importante sottolineare come questo tipo di formazione privilegia l'esperienza lavorativa, l'alternanza lavoro-formazione, il confronto continuo con gli operatori aziendali e con le esperienze lavorative che formano il curriculum di base.

Attraverso queste esperienze verificate l'allievo prende coscienza delle proprie capacità, matura e conferma i propri interessi, perviene a delle decisioni motivate, si rende flessibile e in grado di affrontare un livello di maturità professionale che gli consenta di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro.

Quanto al passaggio fra i sistemi di istruzione e formazione, il Regolamento per l'attuazione dell'art. 68 della Legge 17/5/99, n.144, precisa all'art. 6: "Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi

anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni istituite presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni, composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.

Tali commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.

Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi".

4. L'orientamento nella formazione professionale degli apprendisti (contratto di apprendistato)

Il progetto di orientamento, formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro per gli apprendisti comprende la maturazione del soggetto mediante l'esperienza lavorativa, il confronto costante con gli indici di maturità professionale da conseguire, e l'acquisizione di tecnologie e di mestiere di tipo specifico.

Gli obiettivi dell'apprendistato consentono di approfondire i contenuti dei ruoli professionali inerenti alla propria qualifica o specializzazione e di offrire all'allievo una panoramica completa delle opportunità lavorative del territorio. Nel citato Accordo Stato-Regioni si precisano alcune modalità per l'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato: "Nei percorsi di apprendistato rivolti ai giovani soggetti ad obbligo formativo vengono organizzati, per la durata di almeno 120 ore annue, moduli aggiuntivi di sostegno finalizzati al consolidamento ed all'eventuale recupero delle conoscenze e delle

competenze di base e trasversali sulla base dell'accertamento delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la ripartizione di tale monte ore tra formazione esterna e formazione sul luogo di lavoro" (art.2).

"Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno" (art.3).

Sotto il profilo lavorativo l'apprendistato aiuta l'allievo a superare la contrapposizione tra lo studente e il lavoratore, lo mette in atteggiamento critico di fronte alle conquiste del processo scientifico e tecnologico e lo aiuta ad attivare processi decisionali, flessibilità di comportamento e ad assumere responsabilità e capacità di interazione nei contesti produttivi.

Il problema che si pone per l'apprendistato è quello di coinvolgere i datori di lavoro e gli imprenditori aziendali ad assumere in pieno il progetto di formazione.

Questo sembra l'anello debole della catena, anche perché non esiste nel nostro paese una mentalità di formazione e di orientamento in azienda. Non basta creare servizi all'impiego ma occorre che le aziende compiano effettivi percorsi formativi, come avviene in altri paesi.

A questo riguardo si può far notare come in Italia, in questo momento, c'è soprattutto una tendenza a far persistere il più a lungo possibile gli allievi dentro la scuola di Stato per un problema che non riguarda i ragazzi stessi ma la salvaguardia dei posti di lavoro dei docenti.

La realtà sociale e i bisogni dei soggetti richiedono che, superando queste crisi istituzionali, essi possano fare effettivamente una formazione adeguata alla loro specifica vocazione attraverso esercitazioni pratiche.

È la pedagogia del lavoro, inserita nei percorsi formativi, che consente di maturare più efficacemente le persone in ordine ad un effettivo inserimento lavorativo.

Del resto la permanenza di molti allievi negli istituti superiori e nei licei, senza che compiano un confronto con le proprie abilità e attitudini, può creare degli spostati, illudere rispetto alle attitudini e all'inserimento futuro, soprattutto giungere troppo tardi perché la manualità non viene adeguatamente esercitata.

A questo proposito sono da incrementare le iniziative aziendali, dove i datori di lavoro e gli imprenditori elaborano dei precisi progetti formativi, stabiliscono obiettivi e contenuti e assicurano una metodologia formativa.

Accanto a questo è importante affiancare un'azione di orientamento svolta dai coordinatori delle attività di orientamento e da figure nuove come il "job-coach" o tutor aziendale che si pone a fianco degli allievi in modo tale da assicurare un'effettiva crescita di maturazione personale e contrastare il rischio di uno sfruttamento di nuovo conio e a costo zero.

5. Percorsi particolari di formazione e orientamento per soggetti in difficoltà

Nella formazione e nell'orientamento professionale sono da prevedere percorsi particolari per le fasce deboli, i soggetti marginali, i "drop-out", gli extracomunitari, i disabili e i soggetti con problemi di criminalità e delinquenza.

La formazione professionale e l'orientamento differenziale si fanno carico di queste situazioni, non solo con i centri territoriali provinciali (CTP) del Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche con il canale privilegiato della formazione professionale iniziale e postdiploma che da sempre ha svolto una funzione di servizio sociale e di recupero, di rimotivazione, di riscatto di molti soggetti esposti alla fuoruscita dal sistema scolastico e formativo.

È pertanto da incrementare per questi soggetti un orientamento differenziale che assicuri metodologie specifiche e il concorso di operatori altamente specializzati come i tutor e gli specialisti dell'orientamento che si affiancano ai docenti e ai formatori aziendali per il recupero, la riqualificazione e l'inserimento mirato.

La grande sfida che è rivolta all'orientamento in questo contesto riguarda soprattutto i percorsi da garantire nelle situazioni difficili e di passaggio e nelle modalità di accompagnamento che devono coinvolgere tutti i soggetti interessati, non solo i docenti, i genitori, le forze sociali, ma anche gli stessi giovani i quali devono diventare, da destinatari, protagonisti della propria azione formativa e del proprio orientamento professionale e sociale.

Conclusione

1. Nuove prospettive per l'orientamento

A seguito delle recenti disposizioni in merito all'obbligo formativo, l'orientamento scolastico e professionale è destinato ad accrescere di importanza e, in quanto contestuale con l'attività di formazione sui tre canali previsti, sarà chiamato a coinvolgere sempre di più nuove strutture e nuove forme di attività, metodologie e strumenti.

2. Necessità di nuova formazione per gli operatori di orientamento

L'espansione dell'orientamento e la sua nuova configurazione richiederà una formazione specialistica aggiornata, anche attraverso percorsi formativi profondamente innovati, a favore di nuove figure di operatori di orientamento, nell'ottica sistemica e dell'integrazione pluriprofessionale.

3. Convenzioni con Enti per il collocamento obbligatorio.

Il passaggio alle Regioni e alle provincie dei servizi all'impiego, che svolgeranno di diritto attività di orientamento, obbligherà a trovare un diverso rapporto di collaborazione tra pubblico e privato in tutti gli ambiti in cui si svolgerà l'orientamento.

In particolare la Legge n.68 del 12/3/99, recante per titolo "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", prevede che gli "uffici competenti" per il collocamento obbligatorio possano avvalersi anche di convenzioni con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge sul collocamento obbligatorio (cfr. capo IV, art.11).

4. Impegni per i servizi gestiti da Associazioni del privato sociale.

Come la 2a Indagine Nazionale sui Servizi di Orientamento, (promossa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e attuata dal Raggruppamento temporaneo di impresa costituito da CNOS-FAP, CIOFS-FP, COSPES e ISRE) ha documentato, quelli gestiti dalle Associazioni del privato sociale, oltre ad essere generalmente di elevato livello qualitativo, sono chiamati ad interagire con il pubblico, in forza del decentramento e delle leggi sull'autonomia. In particolare sarà da aggiornare il progetto culturale e formativo e da predisporre gli strumenti per la stipula delle convenzioni previste dalla normativa, ad ogni livello, per l'apporto dei soggetti del privato sociale idonei a collaborare e ad interagire con i poteri centrali dello Stato e con gli organismi a livello degli Enti Locali.